

ISTRUZIONE

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

SU ALCUNE COSE CHE SI DEVONO OSSERVARE ED EVITARE CIRCA LA SANTISSIMA EUCARISTIA

[10.] **La stessa Chiesa non ha alcuna potestà rispetto a ciò che è stato stabilito da Cristo e che costituisce parte immutabile della Liturgia.**[23] Se fosse, infatti, spezzato il legame che i sacramenti hanno con Cristo stesso, che li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata,[24] ciò non sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nuocerebbe a loro gravemente. La sacra Liturgia, infatti, è intimamente collegata con i principi della dottrina[25] e l'uso di testi e riti non approvati comporta, di conseguenza, che si affievolisca o si perda il nesso necessario tra la *lex orandi* e la *lex credendi*. [26]



[86.] **I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa,** soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno. [168]

[81.] **La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso, [163] affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale,** a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima. [164]

LA DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE

[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell'Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.

[172] Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione

e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante. [173]

[89.] **Affinché, anche «per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra», [174] è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.** [175]

[90.] **«I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi»,** e confermato da parte della Sede Apostolica.

«Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».[\[176\]](#)

[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che «i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».[\[177\]](#) Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione.

Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l'Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.

[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca,

[\[178\]](#) se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.[\[179\]](#)

[93.] È necessario che si mantenga l'uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.[\[180\]](#)

[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano»[\[181\]](#) la sacra ostia o il sacro calice.

In merito, inoltre, va rimosso l'abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.

[95.] Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».[\[182\]](#)

[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l'ostia nel calice, né di ricevere in mano l'ostia intinta.

Quanto all'ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l'uso di pane non consacrato o di altra materia.

IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA SACRA COMUNIONE

[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato». [\[254\]](#) Perciò il nome di «ministro dell'Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordine, **i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, [\[255\]](#) ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa.** Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

[155.] Oltre ai ministri ordinari c'è l'accollito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa.

[156.] Questo ufficio venga inteso *in senso stretto* secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell'Eucaristia» o «ministro speciale dell'Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259] Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

ABUSI

[46.] Il fedele laico chiamato a prestare il suo aiuto nelle celebrazioni liturgiche occorre che sia debitamente preparato e che si distingua per vita cristiana, fede, condotta e fedeltà al Magistero della Chiesa. È bene che costui abbia ricevuto una congrua formazione liturgica, secondo la sua età, condizione, genere di vita e cultura religiosa.[117] Non si scelga nessuno, la cui designazione possa destare meraviglia tra i fedeli.[118]

[53.] Mentre il Sacerdote celebrante recita la Preghiera eucaristica, «non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l'organo o altri strumenti musicali tacciano», [132] salvo che per le acclamazioni del popolo debitamente approvate, di cui si veda più avanti.

[55.] In alcuni luoghi è invalso l'abuso per cui il Sacerdote spezza l'ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto.

[62.] Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».[138]

[63.] La lettura del Vangelo, che «costituisce il culmine della Liturgia della Parola», [139] è riservata, secondo la tradizione della Chiesa, nella celebrazione della sacra Liturgia al ministro ordinato. [140] Non è pertanto consentito a un laico, anche religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano

[64.] L'omelia, che si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa ed è parte della stessa Liturgia, [142] «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un Sacerdote conceleberrante, o talvolta, secondo l'opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico. [143] In casi particolari e per un giusto motivo l'omelia può essere tenuta anche da un Vescovo o da un Presbitero che partecipa alla celebrazione anche se non può conceleberrare».[144]

[65.] Va ricordato che, in base a quanto prescritto dal canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni precedente norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l'omelia durante la celebrazione eucaristica.[145] Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere accordata in virtù di alcuna consuetudine.

[66.] Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti abbiano ricevuto l'incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere, gruppo, comunità o associazione di laici.[146]

[72.] Convien«che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli».

oooooooooooooooooooooooooooooooo

PARTE FINALE DEL DOCUMENTO

[186.] Tutti i fedeli partecipino, secondo le possibilità, pienamente, consapevolmente e attivamente alla Santissima Eucaristia,[293] la venerino con tutto il cuore nella devozione e nella vita. **I Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, nell'esercizio del sacro ministero, si interrogino in coscienza sulla autenticità e sulla fedeltà delle azioni da loro compiute a nome di Cristo e della Chiesa nella celebrazione della sacra Liturgia. Ogni ministro sacro si interroghi, anche con severità, se ha rispettato i diritti dei fedeli laici, che affidano a lui con fiducia se stessi e i loro figli, nella convinzione che tutti svolgono correttamente per i fedeli quei compiti che la Chiesa, per mandato di Cristo, intende adempiere nel celebrare la sacra Liturgia.**[294] **Ciascuno ricordi sempre, infatti, di essere servitore della sacra Liturgia.**[295]

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Questa Istruzione, redatta, per disposizione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti d'intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata approvata dallo stesso Pontefice il 19 marzo 2004, nella solennità di san Giuseppe, il quale ne ha disposto la pubblicazione e l'immediata osservanza da parte di tutti coloro a cui spetta.

Roma, dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 25 marzo 2004, nella solennità dell'Annunciazione del Signore. Prefetto Francis Card. Arinze

ISTRUZIONE SU ALCUNE QUESTIONI CIRCA LA COLLABORAZIONE DEI FEDELI LAICI AL MINISTERO DEI SACERDOTI

< [Precedente](#) | [Indice](#) | [Successivo](#) >

DISPOSIZIONI PRATICHE

Articolo 8 - Il ministro straordinario della sacra Comunione

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché "il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità" (95).

Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

1. La disciplina canonica sul 'ministro straordinario della sacra Comunione' deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. **Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono (96), mentre sono ministri straordinari sia l'accollito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 § 3 (97).**

Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, **in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione** anche fuori della celebrazione eucaristica, **'ad actum vel ad tempus'**, o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisi l'autorizzazione può essere concessa 'ad actum' dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica [che si trova nel messale della messa]. (98).

2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, **è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti (99).** Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della **particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari (100).**

Tale incarico è 'suppletivo' e 'straordinario' (101) e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Per non ingenerare **confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi**, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:

- **il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebrenti;**

- associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione;

- **l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di "numerosa partecipazione".**

Da Remptionis Sacramentum

Capitolo VII

I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI

1. Il ministro straordinario della sacra Comunione

[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254] Perciò il nome di «ministro dell'Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,[255] ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

[155.] Oltre ai ministri ordinari c'è l'accollito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto,[256] allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, *ad actum* o *ad tempus*, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione [che si trova nel messale della messa]. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso *ad actum* da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.[257]

[156.] Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell'Eucaristia» o «ministro speciale dell'Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259] Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che **andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento**, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

[159.] Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all'amministrazione dell'Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.

[160.] [Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza.](#) Se per effettiva necessità tali ministri straordinari

vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all'esercizio di questo compito.

oo

Questo vale solo nella diocesi di Torino

**PER I MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA
Questo vale solo nella diocesi di Torino**

Premessa

L'Eucaristia, massimo dei doni lasciati da Cristo Signore alla sua Chiesa, esige una conoscenza sempre più approfondita e una partecipazione sempre più viva alla sua efficacia di salvezza. Per favorire e facilitare la possibilità di accostarsi alla santa Comunione, sono stati istituiti i ministri straordinari della Comunione Eucaristica. Il documento dove viene presentata in modo specifico l'identità del ministro straordinario della Comunione Eucaristica è l'Istruzione della Santa Sede *Immensae caritatis*, emanata il 29 gennaio 1973¹. In questo documento vengono definiti con maggior precisione i compiti dei "ministri straordinari della Comunione", già istituiti dall'Istruzione *Fidei custos* del 30 aprile 1969, recepiti nel 1983 dal *Codice di Diritto Canonico* (can. 230 §3). Va ancora fatto notare che sia nel Pontificale Romano², sia nelle premesse al Messale Romano e al sacramento dell'Unzione degli infermi³ viene in modo particolare ribadita l'importanza di questo ministero e il suo collegamento con il sacramento dell'Eucaristia e con la cura pastorale dei malati.

L'istituzione di questi ministri "straordinari" ha quindi lo scopo di provvedere alle circostanze nelle quali manchi un sufficiente numero di ministri *ordinari* (Vescovi, presbiteri, diaconi) o straordinari *istituiti* (accoliti) per la distribuzione della santa Comunione e cioè, come precisa l'Istruzione *Immensae caritatis*:

- durante la celebrazione della Messa, *a motivo di un grande affollamento dei fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante;*
- fuori della celebrazione della Messa, *quando, per le distanze dei luoghi, è difficile portare le sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, agli ammalati che si trovino in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.*

¹ S. CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Immensae caritatis* (29 gennaio 1973).

² PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri, Consacrazione delle vergini, Benedizione abbaziale*, pag. 148.

³ MESSALE ROMANO², Principi e Norme per l'uso del Messale Romano, n. 68; RITUALE ROMANO, Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, Premesse, n. 29.

Pertanto – prosegue la stessa Istruzione – *affinché i fedeli, che sono in stato di grazia e hanno retta e pia intenzione di accostarsi al convito eucaristico, non siano privati*

dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno istituire ministri straordinari che possano comunicarsi da se stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, alle seguenti precise condizioni: è data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, individualmente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia cibarsi da se stesse del pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo agli ammalati nelle loro case, quando:

a) manchino il sacerdote, il diacono e l'accollito;

b) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata;

c) il numero dei fedeli che desiderano accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori dalla Messa [...].

Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli che legittimamente chiedono di riceverla e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e amministrarla agli ammalati⁴.

Questo ministero richiede una specifica preparazione pastorale e liturgica, come ancora precisa il *Pontificale Romano*:

Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l'effusione dello Spirito e l'annuncio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione⁵.

Nella nostra Arcidiocesi queste disposizioni della Santa Sede hanno subito trovato una pronta applicazione, tanto che a Torino l'esperienza dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica vanta ormai più di trent'anni di presenza. Aumentando il numero dei ministri per la distribuzione della Comunione Eucaristica durante le Messe molto affollate, non si intese certo abbreviare la durata delle celebrazioni, quanto piuttosto poter disporre di un maggior tempo per celebrare meglio gli altri momenti dell'Eucaristia e, in particolare, per dilatare i così necessari momenti di silenzio previsti nel Rito della Messa. Così pure, aumentando il numero dei ministri per portare la Comunione Eucaristica agli ammalati, non si intese certo dispensare i presbiteri dalla loro insostituibile cura pastorale e sacramentale dei malati. Si intese piuttosto aiutare i presbiteri ad offrire agli ammalati più frequenti occasioni di ricevere il Corpo del Signore, anche in ricambio del loro contributo singolarmente prezioso per la comunità cristiana e per la salvezza del mondo.

Inoltre, alle condizioni stabilite dalla Santa Sede, si aggiunse nell'Arcidiocesi anche

⁴ Istr. *Immensae caritatis*, 1, I e VI.

⁵ PONTIFICALE ROMANO, *Istituzione dei ministeri ...*, Premesse, pag. 15.

l'indicazione (poi ripresa, nel 1984, dalla *Nota pastorale* della Conferenza Episcopale Italiana *Il Giorno del Signore*, n. 35) di portare la Comunione Eucaristica ai malati *soprattutto la domenica e i giorni di festa*, quando i malati sentono di più il peso di non potersi unire agli altri fedeli nella celebrazione eucaristica e i presbiteri e diaconi sono già assorbiti dagli impegni festivi della comunità. Le indicazioni per la visita e la Comunione agli infermi prevedono espressamente:

I pastori d'anime abbiano cura che agli infermi e ai vecchi, anche se non sono gravemente malati e non si trovano in pericolo di morte, sia data la possibilità di ricevere spesso, e, specialmente nel tempo pasquale, anche tutti i giorni, la Comunione Eucaristica⁶.

Constatate però le problematiche sempre maggiori nel rapporto con le persone malate e i loro familiari oltre alla necessità di una sempre maggiore conoscenza della liturgia per poter svolgere adeguatamente questo ministero, si vede ora la necessità di perfezionare ulteriormente l'iter formativo dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica, affidandone la responsabilità congiuntamente agli Uffici diocesani Liturgico e per la Pastorale della Sanità.

Per migliorare quindi la formazione e il servizio di questi ministri, così da assicurare quella somma riverenza al Sacramento che è richiesta dalla fede viva nella presenza eucaristica, sentito il Consiglio Episcopale, stabilisco che – a partire dal giorno 1 ottobre 2002 – vengano osservate le seguenti

NORME

1. *Il mandato di “ministro straordinario della Comunione Eucaristica”, nell'Arcidiocesi di Torino, viene conferito unicamente dall'Arcivescovo, il quale ritiene, per ora, di non servirsi della facoltà di permettere ai presbiteri in cura d'anime di affidare, volta per volta, in caso di vera necessità, a una persona idonea l'incarico di distribuire la Comunione⁶. A nessun presbitero (o diacono) è quindi lecito affidare di propria iniziativa questo incarico ad altre persone. È perciò necessario che in ogni comunità cristiana si prevedano e si esaminino le esigenze che comportano la richiesta di ministri straordinari per distribuire la Comunione Eucaristica durante le Messe e/o portarla agli ammalati, con l'accortezza di prevedere anche particolari evenienze (Messe nelle grandi festività, in circostanze eccezionali, ecc.).*

Va anche tenuto presente che occorre prevedere un numero di ministri che consenta di attuare un certo avvicendamento. Un ministro straordinario, infatti, non può portare la Comunione Eucaristica nei giorni festivi a più di due o tre malati, per poter svolgere il suo

⁶RITUALE ROMANO, Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, Premesse, n. 46.

⁷Istr. Immensae caritatis, 1, II; MESSALE ROMANO2, pag. 1046.

incarico non affrettatamente, ma con la dignità e delicatezza che questo ministero richiede nei confronti sia del Santissimo Sacramento sia degli stessi ammalati.

2. *La richiesta di nuovi ministri va compilata dai Parroci – sentito il Consiglio Pastorale parrocchiale – o Superiori religiosi (per le esigenze interne alla Comunità religiosa) sui moduli disponibili presso l'Ufficio Liturgico e presso l'Ufficio per la Pastorale della Sanità della nostra Curia Metropolitana e va trasmessa, almeno 15 giorni prima della data d'inizio del corso di formazione ai suddetti Uffici diocesani. I Rettori di chiese non parrocchiali dovranno fare riferimento al loro Parroco territoriale.*

Nel caso di emergenze imprevedibili che comportino l'urgente necessità di ministri straordinari ci si potrà rivolgere ai Vicari Generali ed a questi stessi Uffici.

3. *La richiesta di rinnovo dell'incarico per i ministri già in esercizio va anch'essa compilata dai Parroci o Superiori religiosi sui moduli disponibili presso i suddetti Uffici (Liturgico e per la Pastorale della Sanità) e va trasmessa, almeno un mese prima della scadenza dell'incarico annuale, agli stessi Uffici diocesani.*

4. *Come per ogni ministero nella Chiesa, anche i ministri straordinari della Comunione Eucaristica «sono tenuti all'obbligo di acquisire la adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente» (can. 231 §1).*

Questa formazione viene svolta in un Corso di preparazione che si tiene due volte l'anno, ruotando nei quattro Distretti pastorali in cui è strutturata l'Arcidiocesi. Il Corso è a cura dell'Ufficio Liturgico, della Caritas Diocesana e dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità.

Ogni Corso di preparazione prevede otto incontri di 2 ore ciascuno e termina con

una domenica, nella quale ai partecipanti viene conferito il mandato, alla presenza dell'Arcivescovo o di un suo Vicario. I ministri straordinari che non portano la Comunione ai malati, ma aiutano unicamente nella distribuzione della Comunione in chiesa, dovranno partecipare solo ai primi tre incontri e alla domenica finale del Corso.

5. Dopo il Corso di base, i ministri straordinari della Comunione Eucaristica possono esercitare il proprio ministero per *tre anni*.

Trascorsi i primi tre anni, dovranno partecipare a *Incontri di formazione permanente*, anch'essi distribuiti nell'anno e dislocati territorialmente nei quattro Distretti pastorali dell'Arcidiocesi. Gli Incontri avranno la durata di mezza giornata e saranno curati dall'Ufficio Liturgico, dalla Caritas Diocesana e dall'Ufficio per la Pastorale della Sanità, secondo un calendario che ogni anno verrà reso noto all'Arcidiocesi:

– *i ministri che portano la Comunione Eucaristica ai malati* – se si intende chiedere che venga loro rinnovato l'incarico (vedi sopra, n. 3) – devono partecipare *ogni anno* a uno degli *Incontri di formazione permanente*;

– *i ministri che distribuiscono la Comunione Eucaristica solo in chiesa* sono tenuti a partecipare alla formazione permanente *ogni tre anni*, secondo un calendario stabilito all'Ufficio Liturgico.

6. Possono essere proposte per questo ministero persone che abbiano compiuto i 25 anni (in analogia con quanto deliberato dalla Conferenza Episcopale Italiana per i ministri *istituiti* del Lettorato e dell'Accolitato)⁸ e non più di 70 anni.

L'incarico di ministro straordinario termina al compimento dei 75 anni.

7. La *scelta delle persone* da proporre per questo ministero deve tener conto:

a) di una loro buona formazione cristiana; in particolare, della formazione acquisita presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose o la Facoltà Teologica, presso l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia, presso il Centro Diocesano per la Formazione di Operatori Pastoralisti, presso Corsi diocesani o zionali di formazione, presso Corsi di formazione promossi da Associazioni o Movimenti ecclesiali, presso Corsi di formazione per i Religiosi o le Religiose;

b) di una loro piena comunione ecclesiale;

c) di una loro assidua pietà eucaristica;

d) di una loro effettiva capacità di incontro, dialogo, servizio con i malati e gli anziani;

e) di eventuali esperienze di volontariato;

f) di impegni già svolti in qualche specifico settore pastorale.

Nessuno sia scelto a tale ministero, qualora la sua designazione possa dare motivo di stupore agli altri fedeli⁹.

8. I ministri straordinari della Comunione Eucaristica che svolgono il loro ministero in ambiti specifici hanno bisogno di una formazione adeguata. Quindi, per le seguenti tipologie di servizi pastorali:

a) distribuzione della Comunione Eucaristica in strutture residenziali;

b) animazione di incontri di preghiera (ad esempio: adorazione eucaristica, S. Rosario, Via Crucis); occorre prevedere una formazione specifica.

Per la distribuzione della Comunione Eucaristica in strutture residenziali l'Ufficio per la Pastorale della Sanità propone un *Corso specifico*, successivo al Corso base precedentemente descritto al numero 4.

Per l'animazione di incontri di preghiera da parte di un ministro straordinario della Comunione Eucaristica, l'Ufficio Liturgico offre un *Corso di formazione liturgica* sul modo di preparare e condurre un incontro di preghiera. Anche questo Corso è successivo al Corso base per i ministri straordinari della Comunione Eucaristica.

Dato in Torino, il giorno trentuno del mese di maggio – *festa della Visitazione della Beata*

Vergine Maria – dell'anno del Signore duemiladue

X **Severino Card. Poletto**

⁸ Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (18 aprile 1985), Delibera n. 21 §1: «A norma del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque».

⁹ Istr. *Immensae caritatis*, 1, VI.

Arcivescovo Metropolita di Torino
mons. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

APPENDICE

La formazione dei ministri straordinari

Corso di base o di partenza

La formazione di base dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica consiste in un *iter* formativo di circa 24 ore complessive, da suddividere in 8 incontri settimanali, più una giornata conclusiva, una domenica. Il Corso si tiene due volte l'anno, e viene dislocato nei 4 Distretti pastorali in cui è articolata l'Arcidiocesi, per favorire la partecipazione di tutti. In due anni vengono quindi toccati tutti e quattro i Distretti. Per la metodologia ci si orienta su un lavoro maggiormente esperienziale, sullo stile del metodo degli operatori pastorali. Si pensa quindi di avere un momento iniziale di proposta di contenuti da parte di esperti, seguiti da un breve esercizio-laboratorio e con una verifica finale del lavoro con l'esperto.

Si cercherà di verificare l'apprendimento attraverso esercitazioni pratiche e ci si propone di valutare l'idoneità delle persone al ministero attraverso un contatto personale. Questo può essere fatto attraverso delle figure formative a vario titolo: da una parte gli esperti, che hanno il compito di proporre i contenuti del Corso, dall'altro gli animatori, che seguono tutto lo svolgimento del Corso e si affiancano alle persone per un piccolo accompagnamento e confronto.

Queste figure formative sono da individuarsi tra persone con esperienza impegnate ed esperte negli ambiti della pastorale liturgica, sanitaria e caritativa.

Tematiche degli incontri Il Corso ha il seguente sviluppo:

1. Identità e ruolo del ministro straordinario della Comunione Eucaristica

C.E.I., *Evangelizzazione e Ministeri*
(15 agosto 1977)

Il Ministero di Cristo e della Chiesa: Cristo Pastore, Cristo Servo, Cristo sacerdote.

Un popolo sacerdotale: la Chiesa corpo di Cristo. L'assemblea liturgica.

Ministeri al servizio delle celebrazioni liturgiche: i ministeri ordinati, i ministeri istituiti, i ministeri di fatto.

A. BERGAMINI, *Il ministro straordinario della Comunione*, EP Roma 1991

Il ministro straordinario della Comunione Eucaristica: identità, il servizio liturgico-pastorale.

2. L'Eucaristia: teologia e celebrazione

D. MOSSO, *Riscoprire l'Eucaristia. Le dimensioni teologiche dell'ultima cena*, EP Milano 1993

C.E.I., *Principi e Norme per l'uso del Messale Romano C.E.I., Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico*

La dimensione simbolica del banchetto eucaristico: cibo e vita; il mangiare insieme, il pane frutto della terra, il vino frutto della vite.

Parole e gesti dell'ultima cena: «Questo è il mio corpo»; «Questo è il mio sangue»; «Fate questo in memoria di me».

La celebrazione dell'Eucaristia: struttura e dinamica della Messa.

La liturgia della Parola: struttura e significato.

La liturgia Eucaristica: struttura e significato.

3. Eucaristia e testimonianza della carità

4. Corpo di Cristo: corporeità e salute

5. I Sacramenti della guarigione (Unzione, Riconciliazione e Viatico)

6. Psicologia del malato e della famiglia

7. Come stare accanto al malato

8. Come stare accanto al malato

9. Domenica finale

a) Come celebrare con il malato e la sua famiglia (laboratori);

b) norme per la distribuzione dell'Eucaristia;

c) pranzo;

d) preparazione al mandato: la spiritualità del ministro della Comunione (meditazione spirituale);

e) silenzio;

f) Eucaristia con celebrazione del mandato alla presenza dell'Arcivescovo o di un suo